



Pubblica Assistenza CROCE VERDE CHIAVARESE

Fondata il 7 novembre 1905

Ente Morale R.D. n. 1637 del 17 ottobre 1930

Largo Giuseppe Casini, 10

16043 - CHIAVARI - GE

C.F. 82000770105

REGOLAMENTO GENERALE

*Ente di Diritto Privato riconosciuto con D.G.R. n. 1749
del 22 dicembre 2003, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.*

*Ente iscritto al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato,
settore sanitario, con il codice SN/GE/AG/18/2006 con Decreto n. 221
del 9 febbraio 2006, ai sensi della legge n. 266/91 e della L.R. n. 15/92.*

*Ente iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di volontariato del
Dipartimento della Protezione Civile al n. DPC/VRE/64645/09,
ai sensi del D.P.R. n. 194/01.*

INDICE
TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
--------	-------------------------	--------

TITOLO II - I SOCI

Art. 2	Classificazione dei Soci	pag. 2
Art. 3	I Soci Volontari - attività svolta dai Soci Volontari	pag. 3
Art. 4	Equipaggiamento dei Soci Volontari	pag. 4
Art. 5	Composizione dell'equipaggio in servizio	pag. 4
Art. 6	Autorizzazione alla guida e al servizio	pag. 4
Art. 7	Gli Istruttori - requisiti e compiti	pag. 5
Art. 8	L'Assemblea dei Soci Volontari	pag. 5
Art. 9	Convocazione dell'Assemblea	pag. 6
Art. 10	Compiti dell'Assemblea	pag. 6
Art. 11	Corsi di formazione	pag. 7

TITOLO III - DIREZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 12	Composizione e compiti	pag. 7
Art. 13	Durata	pag. 8
Art. 14	Decadenza della Direzione dei servizi	pag. 8

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 15	Provvedimenti del Responsabile del settore	pag. 9
Art. 16	Ricorsi a provvedimenti del Responsabile del settore	pag. 9
Art. 17	Provvedimenti del Presidente	pag. 9
Art. 18	Ricorsi a provvedimenti del Presidente	pag. 10
Art. 19	Ricorsi a provvedimenti dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Amministrazione	pag. 10

TITOLO V - RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 20	Composizione Commissione Elettorale	pag. 11
Art. 21	Composizione liste candidati	pag. 12
Art. 22	Ineleggibilità di candidati	pag. 12
Art. 23	Operazioni di voto	pag. 12
Art. 24	Scrutinio delle schede	pag. 13
Art. 25	Verbale di scrutinio	pag. 13
Art. 26	Proclamazione degli eletti	pag. 13
Art. 27	Convocazione degli eletti	pag. 13
Art. 28	Ripartizione componenti del Consiglio di Amministrazione	pag. 14

TITOLO VI - SEZIONI E DELEGAZIONI DECENTRATE

Art. 29	Costituzione delle Sezioni	pag. 14
Art. 30	Autonomia amministrativa	pag. 14
Art. 31	Costituzione delle Delegazioni	pag. 15

TITOLO VII - SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Art. 32	Gruppo di Protezione Civile	pag. 15
Art. 33	Il Coordinatore	pag. 15
Art. 34	Decadenza del Coordinatore	pag. 16

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35	Disposizioni finali	pag. 17
---------	---------------------	---------

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Nel rispetto della legge ed in conformità allo Statuto della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese, il presente Regolamento Generale disciplina l'organizzazione e l'ordinamento dei servizi, in conformità a criteri di funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità per l'attuazione dei programmi deliberati dagli organi statutari, la descrizione e le modalità d'ammissione dei Soci aderenti, la Direzione dei servizi sanitari, i provvedimenti disciplinari adottati verso i Soci, il rinnovo delle cariche, le Sezioni, le Delegazioni decentrate territorialmente ed il Gruppo di Protezione Civile.

TITOLO II

I SOCI

Art. 2

(Classificazione dei Soci)

1. I Soci aderenti alla Pubblica Assistenza sono classificati in:
 - a) Soci Contribuenti: coloro che, avendo compreso i valori umani e sociali diretti alla solidarietà popolare ed alla salute in ogni suo aspetto, contribuiscono all'attività della Pubblica Assistenza, sia con il pagamento della quota annuale di adesione, sia con la presenza alle assemblee ed alle iniziative socio - culturali. Il Socio Contribuente può prestare servizio volontario, ma dovrà farne esplicita richiesta scritta al Presidente dell'Ente, mediante la presentazione di apposito modulo. Possono aderire in qualità di Soci Contribuenti sia persone fisiche sia persone giuridiche pubbliche o private;
 - b) Soci Volontari: coloro che, avendo compreso i valori umani e sociali diretti alla solidarietà popolare ed alla salute in ogni suo aspetto, partecipano alla realizzazione degli scopi e delle finalità della Pubblica Assistenza, svolgendo attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Possono aderire in qualità di Soci Volontari coloro che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età;
 - c) Soci Benemeriti: coloro che sono già Soci Volontari, ma che siano degni di merito e menzione, e che abbiano svolto attività continuativa nel tempo;
 - d) Soci Benefattori: persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo della Pubblica Assistenza;
 - e) Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, sociale, medico o scientifico, contribuiscono alla crescita della Pubblica Assistenza.

2. I Soci Volontari di cui al precedente comma di età compresa tra i sedici anni ed i ventuno rientrano nella categoria di "allievi", e saranno coordinati da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione; ai componenti di tale categoria potrà essere assegnato specifico distintivo.
3. I Soci di cui al comma 1 lettere a) e b) sono tenuti al pagamento della quota annuale di adesione, mentre i Soci di cui alle lettere c), d), e), hanno gli stessi diritti e doveri degli altri aderenti, ma non sono tenuti al versamento della quota annuale.
4. Tutti coloro che desiderano aderire alla Pubblica Assistenza devono farne richiesta su apposito modulo, indirizzandola al Presidente, dopo aver preso visione dello Statuto e del presente Regolamento Generale; la domanda di adesione per i minori deve essere controfirmata da chi esercita la potestà.
5. Le richieste di adesione sono accolte o respinte dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto vigente e dei seguenti:
 - a) non aver contenzioso o debito verso la Pubblica Assistenza;
 - b) non aver riportato condanne per reati non colposi negli ultimi cinque anni;
 - c) non avere procedimenti penali in ordine a reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva.
6. Il Consiglio di Amministrazione può accogliere le domande di adesione, quali Soci Volontari, di soggetti precedentemente assegnati alla Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese o analogo Ente dall'Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali, i quali abbiano assolto il periodo di attività educativa, socializzante e di assistenza relazionale, al fine di raggiungere l'inserimento nell'ambito della società civile.
7. Tutti i Soci aderenti sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente ogni variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di ammissione.
8. Per quanto riguarda l'ammissione di Soci Volontari, il Consiglio di Amministrazione sentirà il parere del Responsabile del settore di competenza; i Soci Volontari neo ammessi saranno sottoposti ad un periodo di prova di mesi sei.
9. I Soci Volontari che intendano prestare l'attività di volontariato presso Ente analogo dovranno darne preventiva e motivata comunicazione scritta al Presidente della Pubblica Assistenza; in mancanza di tale comunicazione dovranno essere adottati, nei loro confronti, i provvedimenti disciplinari previsti al successivo Titolo IV.

Capo I

I Soci Volontari

Art. 3

(Attività svolta dai Soci Volontari)

1. Il Socio Volontario che intende mettere a disposizione parte del proprio tempo libero in modo continuativo, è tenuto ad impegnarsi in regolari turni di servizio con cadenza almeno mensile; e dovrà inoltre osservare il più assoluto riserbo riguardo l'attività svolta.

2. Perderanno la qualifica di Soci Volontari, diventando Soci Contribuenti, tutti coloro che non saranno presenti in regolari turni di servizio mensili, salvo casi particolari per i quali il Responsabile del settore sanitario o Protezione Civile, provvederà a giustificare il Volontario.
3. Il Socio Volontario s'impegna a non percepire né per sé né a favore di terzi, a nessun titolo, alcuna somma di denaro; in caso di eventuali oblazioni dovrà rilasciare regolare ricevuta e rimettere l'importo all'Ente che lo utilizzerà per le finalità istituzionali.
4. Il Socio Volontario non potrà vantare alcun diritto né richiedere favori o particolari agevolazioni per l'attività svolta; avrà invece diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, solo se preventivamente autorizzate dal Responsabile del settore, secondo le vigenti norme fiscali.

Art. 4

(Equipaggiamento dei Soci Volontari)

1. Il Socio Volontario deve aver cura dell'equipaggiamento ricevuto in dotazione, che sarà tenuto a conservare con la massima cura, e dovrà presentarsi in servizio in modo decoroso. Durante lo svolgimento dei vari servizi è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali in dotazione, per motivi di sicurezza e di immagine della Pubblica Assistenza.

Art. 5

(Composizione dell'equipaggio in servizio)

1. L'equipaggio di servizio in ambulanza, limitatamente ai casi urgenti, dovrà, per quanto possibile, essere costituito da tre unità: l'autista autorizzato ai sensi del presente Regolamento e due soccorritori con preparazione idonea a svolgere l'attività di soccorso sanitario.
2. Sull'ambulanza il posto anteriore resta di norma a disposizione di un parente o accompagnatore del trasportato; eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Direttore dei servizi di competenza.

Art. 6

(Autorizzazioni alla guida ed al servizio)

1. L'autorizzazione alla guida degli autoveicoli di emergenza sarà rilasciata, dal Presidente o suo delegato, a coloro che posseggono i requisiti previsti per la guida dei mezzi adibiti a servizi di emergenza dal vigente Codice della Strada e la patente di guida da almeno trenta-sei mesi.
2. L'autorizzazione alla guida degli autoveicoli adibiti al servizio "auto-medicale", limitatamente all'espletamento dello stesso, sarà rilasciata, dal Presidente o suo delegato, a coloro che hanno compiuto almeno ventiquattro anni e non superata l'età di sessantacinque e siano in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 da almeno ventiquattro mesi.
3. L'autorizzazione alla guida di altri autoveicoli sarà rilasciata a chi avrà conseguito la patente di guida da almeno dodici mesi.

4. Gli aspiranti autisti, prima di essere autorizzati, saranno sottoposti ad una prova teorico - pratica, a cura di istruttore di guida incaricato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore dei servizi della struttura di competenza; tale prova potrà non aver luogo qualora l'aspirante autista, a parità di requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, possieda almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) una patente di categoria superiore a quella richiesta e la utilizzi professionalmente;
 - b) l'autorizzazione alla guida per analoga categoria di veicoli rilasciata da altro Ente di assistenza e soccorso.
5. Tutti i Soci autorizzati alla guida sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente ogni variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti.
6. L'autorizzazione alla guida degli automezzi della Pubblica Assistenza, per gravi motivi, potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, con provvedimento del Presidente.
7. L'autorizzazione al servizio in ambulanza sarà rilasciata dal Direttore dei servizi della struttura territoriale di competenza, dopo che il Socio Volontario abbia svolto un congruo periodo di affiancamento.

Capo II

Gli Istruttori

Art. 7 (Requisiti e compiti)

1. Tutti coloro che supereranno un apposito esame su vari temi del soccorso sanitario a mezzo ambulanza, che documenteranno un'attività di soccorritore di almeno tre anni ed avranno raggiunto la maggiore età, potranno aspirare al conseguimento della qualifica di Istruttore.
2. Gli Istruttori avranno l'obbligo di tenersi aggiornati sulle nuove tecniche di soccorso e dovranno collaborare con la Direzione dei servizi per quanto riguarda l'organizzazione del Corso Introduttivo, di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera b).
3. Gli Istruttori dovranno preparare e seguire gli aspiranti soccorritori, che per varie ragioni non avranno potuto seguire il Corso di Primo Soccorso, di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera a).
4. Gli Istruttori saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione; tale atto potrà prevedere l'eventuale adozione di distintivo da attribuire agli stessi.

Capo III

L'Assemblea dei Soci Volontari

Art. 8 (Assemblea dei Soci Volontari)

1. I Soci Volontari hanno diritto di riunirsi in Assemblea presso la struttura dove prestano la loro attività, alla quale possono partecipare con diritto di voto tutti coloro i quali svolgono la stessa nell'ambito territoriale dove la riunione ha luogo e siano in regola con la quota annuale di adesione.

2. Possono intervenire all'Assemblea dei Soci Volontari ma senza diritto di voto:
 - a) i Soci Volontari che non hanno raggiunto la maggiore età;
 - b) i membri del Consiglio di Amministrazione.
3. All'inizio di ogni seduta l'Assemblea nominerà un Presidente ed un Segretario il quale redigerà il relativo verbale.
4. Presso l'ufficio segreteria dell'Ente e presso le strutture decentrate sarà conservato l'elenco dei Soci Volontari aventi diritto al voto in Assemblea; tale elenco dovrà essere aggiornato almeno con cadenza annuale.

Art. 9
(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei Soci Volontari si riunisce su convocazione del Responsabile del settore con le seguenti modalità:
 - a) su propria iniziativa;
 - b) su richiesta scritta e motivata da almeno dieci Soci Volontari;
 - c) su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Soci Volontari, di cui al comma 1 lettera a), si svolgerà secondo un ordine del giorno fissato almeno cinque giorni prima della data prevista.
3. L'Assemblea dei Soci Volontari, di cui al comma 1 lettere b) e c), dovrà essere convocata dal Responsabile entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
4. La convocazione con gli argomenti da trattare dovrà essere affissa all'Albo della struttura ove l'Assemblea avrà luogo, entro i termini di cui al comma 2.
5. Le decisioni adottate dall'Assemblea avranno valore se otterranno il consenso della maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere trasmesso al Segretario della Pubblica Assistenza, entro e non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, il quale ne curerà la pubblicazione all'Albo della struttura di competenza.

Art. 10
(Compiti dell'Assemblea)

1. I compiti dell'Assemblea dei Soci Volontari sono:
 - a) formulare proposte per il miglioramento e l'efficienza dei vari servizi;
 - b) valutare la proposta del Consiglio di Amministrazione per la nomina del Responsabile del settore;
 - c) proporre eventuali stanziamenti da inserire nel Bilancio di Previsione.

Capo IV

Corsi di formazione

Art. 11

(Corsi di Primo Soccorso)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è tenuta a fornire a coloro che prestano servizio tutti gli strumenti necessari all'apprendimento teorico - pratico delle tecniche di soccorso mediante l'istituzione di corsi di formazione secondo i criteri previsti dalla Regione Liguria e dalla locale Azienda Sanitaria.
2. Tali corsi consistono principalmente in:
 - a) Corso di Primo Soccorso, istituito almeno una volta all'anno, aperto ai Soci Volontari, agli aspiranti soccorritori e a tutti i cittadini; la partecipazione è obbligatoria, con un limite massimo di tre assenze.
I Soci Volontari e gli aspiranti soccorritori saranno sottoposti, a fine corso, ad una prova selettiva, per conseguire l'eventuale autorizzazione al servizio in ambulanza o la conferma per i Volontari già autorizzati;
 - b) Corso Introduttivo, istituito dalla Direzione dei servizi in collaborazione con gli Istruttori, ogni qualvolta si raggiungano almeno dieci richieste di aspiranti soccorritori. Tale corso fornirà agli aspiranti le nozioni di base in attesa del Corso di Primo Soccorso.

TITOLO III

DIREZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 12

(Composizione e compiti)

1. La Direzione dei servizi è composta da un Direttore e da uno o più collaboratori, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 20, comma 2, e operare presso la struttura di competenza.
2. Il Direttore dei servizi è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentita l'Assemblea dei Soci Volontari di competenza.
3. I collaboratori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore dei servizi.
4. I componenti della Direzione dovranno eseguire gli incarichi loro affidati, seguire le direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato e mantenere il più stretto riserbo sugli atti di ufficio.
5. I compiti della Direzione dei servizi sono il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di soccorso e trasporto infermi ed in particolare:
 - a) l'organizzazione di turni di servizio diurni, notturni, feriali e festivi;
 - b) la formazione di squadre di rappresentanza;

- c) la partecipazione ad incontri di carattere tecnico nei quali verranno trattati argomenti attinenti il proprio compito;
 - d) l'emanazione di specifiche circolari per migliorare la qualità degli interventi prestati;
 - e) la sorveglianza del buon andamento dell'attività affinché sia garantita l'efficienza della stessa.
6. Il Direttore dei servizi dovrà curare, eseguendo le disposizioni impartite dal Segretario, la contabilità relativa al proprio ufficio.
7. Il Direttore dei servizi può proporre al Consiglio di Amministrazione, limitatamente ad un settore di competenza, la nomina di un responsabile dello stesso.

Art. 13
(Durata)

1. La durata del mandato dei componenti della Direzione dei servizi è pari a quella del Consiglio di Amministrazione; la nomina dovrà avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento dei nuovi componenti dello stesso.

Art. 14
(Decadenza della Direzione dei servizi)

1. Il Direttore dei servizi potrà decadere nei seguenti casi:
- a) per dimissioni, eventualmente revocabili entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione all'ufficio Segreteria;
 - b) per revoca, espressa con apposita deliberazione, del Consiglio di Amministrazione;
 - c) per mozione di sfiducia espressa dall'Assemblea dei Soci Volontari della struttura di competenza.
2. Per essere valida, la mozione di sfiducia deve essere votata da una maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei presenti in Assemblea, e deve essere comunque fatta propria dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto.
3. I collaboratori potranno decadere nei seguenti casi:
- a) per dimissioni, eventualmente revocabili entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione all'ufficio Segreteria;
 - b) per revoca, espressa con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Direttore dei servizi;
 - c) per decadenza, di cui al comma 1, del Direttore dei servizi.

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 15

(Provvedimenti del Responsabile del settore)

1. Il Responsabile del settore della struttura territoriale di appartenenza del Socio Volontario, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi dell'Ente e dalle disposizioni di servizio, può applicare a seconda della gravità del caso, e comunque dopo aver sentito l'interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea dal servizio o dalla frequenza dei locali della struttura territoriale di appartenenza fino ad un massimo di giorni quindici.

Art. 16

(Ricorsi a provvedimenti del Responsabile del settore)

1. Il Socio Volontario sottoposto a provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo 15 ha diritto di ricorrere, entro due giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente della Pubblica Assistenza sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con propria ordinanza la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone l'archiviazione del ricorso dandone comunicazione agli interessati.

Art. 17

(Provvedimenti del Presidente)

1. Il Presidente della Pubblica Assistenza, per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi dell'Ente e dalle disposizioni di servizio, può applicare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito l'interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione temporanea dalla frequenza dei locali dell'Ente fino ad un massimo di giorni sessanta;
 - d) sospensione temporanea dalla frequenza dei locali dell'Ente oltre sessanta giorni; in tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Art. 18
(Ricorsi a provvedimenti del Presidente)

1. Il Socio sottoposto a provvedimenti di cui ai precedenti articoli 6, comma 6 ed all'articolo 17 ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente della Pubblica Assistenza sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con propria ordinanza la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone l'archiviazione del ricorso dandone comunicazione all'interessato.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.
4. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
 - a) un componente nominato dal Socio;
 - b) un componente nominato dal Presidente dell'Ente;
 - c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.
5. Il Collegio arbitrale è presieduto dal componente nominato dal Presidente dell'Ente, le funzioni di Segretario sono svolte da un addetto amministrativo della Pubblica Assistenza.
6. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge all'organo dell'Ente che ha emesso l'atto la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

Art. 19
**(Ricorsi a provvedimenti dell'Assemblea Generale
o del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Socio aderente sottoposto a provvedimento disciplinare previsto all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d) o dall'articolo 26 comma 1, lettera j) dello Statuto ha diritto di ricorrere, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.
2. Il Presidente della Pubblica Assistenza, eventualmente sentito l'interessato, esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, propone la revoca del provvedimento all'organo che ha emesso lo stesso o, in caso contrario, propone l'archiviazione del ricorso dandone comunicazione alle parti interessate.
3. Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale, di cui al precedente articolo 18, per dirimere la controversia.

4. Il Socio al quale non è stato accolto il ricorso dal Collegio arbitrale di cui al precedente comma, in ultima istanza, può ricorrere all' Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato notificato il provvedimento.

TITOLO V

RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 20

(Composizione Commissione Elettorale)

1. In occasione del rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è costituita una Commissione Elettorale, che si occuperà di tutti gli adempimenti previsti, comprese le operazioni di voto e lo spoglio delle schede, con le modalità di cui agli articoli 39 e 40 dello Statuto.
2. I componenti della Commissione Elettorale dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver raggiunto la maggiore età;
 - b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) non aver riportato condanne negli ultimi cinque anni, o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva o per i quali si sia proceduto a patteggiamento;
 - d) aver maturato una competenza tecnica o amministrativa;
 - e) non aver subito provvedimenti disciplinari superiori a complessivi sessanta giorni durante gli ultimi due anni.
3. Le sedute della Commissione Elettorale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi. A titolo indicativo l'attività della Commissione si dovrà articolare in varie sedute:
 - a) nella prima, entro dieci giorni dalla nomina in Assemblea Generale, saranno nominati il Presidente ed il Vicepresidente; le funzioni di Segretario potranno essere svolte da un dipendente amministrativo della Pubblica Assistenza; i Presidenti ed i Segretari di ciascun seggio.
Dovrà essere altresì fissato il termine entro cui dovranno pervenire le candidature; le stesse dovranno, comunque, essere espresse per iscritto, e protocollate entro i termini previsti a cura dell'ufficio segreteria;
 - b) nella seconda, da convocare entro cinque giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature, si procederà alla verifica dell'eleggibilità dei candidati, in ottemperanza alle norme di cui al successivo articolo 22, alla formazione delle liste ed alla dislocazione nei singoli seggi dei componenti della Commissione Elettorale.

Art. 21
(Composizione liste candidati)

1. Per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà sottoposto ai Soci aderenti un elenco di candidati. I Soci elettori dovranno votare presso la struttura territoriale di appartenenza e la lista dei candidati sarà relativa alla struttura a cui gli stessi fanno riferimento; le eventuali Delegazioni fanno riferimento alla lista dei candidati della sede.
2. I candidati saranno elencati in ordine alfabetico e numerati progressivamente ed il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno un terzo dei posti da ricoprire.
3. La lista dei candidati dovrà essere esposta all'Albo della struttura di competenza, almeno dieci giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche.
4. Il numero massimo di preferenze consentito equivale al numero dei membri da designare nella rispettiva struttura.

Art. 22
(Ineleggibilità di candidati)

1. Non potranno essere candidati coloro che sono stati dichiarati decaduti negli ultimi quattro anni dagli organi statutari o da una Pubblica Amministrazione, siano fornitori della Pubblica Assistenza o remunerati a qualsiasi titolo, abbiano contenzioso o debito verso la stessa, o siano parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo con altro candidato o componente della Commissione Elettorale.
2. I candidati alle cariche statutarie dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) aver raggiunto la maggiore età;
 - b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) non aver riportato condanne negli ultimi cinque anni, o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva o per i quali si sia proceduto a patteggiamento;
 - d) aver maturato una competenza tecnica, culturale o amministrativa attinente l'incarico da ricoprire;
 - e) non aver subito provvedimenti disciplinari superiori a complessivi sessanta giorni durante gli ultimi quattro anni.

Art. 23
(Operazioni di voto)

1. I componenti della Commissione Elettorale dislocati in ogni seggio, prima dell'inizio delle operazioni di voto, prepareranno le schede ed allestiranno il locale prescelto per le votazioni, che dovrà dare le necessarie garanzie per il regolare svolgimento delle stesse, come previsto dalle vigenti norme di legge in materia.
2. Le operazioni di voto previste all'articolo 39 dello Statuto avranno luogo in una sola giornata dalle ore 8 alle ore 19. Durante le suddette operazioni dovranno essere presenti presso il seggio almeno due componenti della Commissione.

3. Prima dello spoglio delle schede, che avrà luogo presso la Sede di Chiavari, le urne dovranno essere riaperte per permettere il voto ai componenti della Commissione Elettorale, eventualmente dislocati in seggi diversi da quello di appartenenza.

Art. 24
(Scrutinio delle schede)

1. Allo scrutinio delle schede elettorali dovranno almeno presenziare, unitamente al Presidente ed al Segretario della Commissione Elettorale, i Presidenti di seggio. Qualora vi fosse necessità di sostituire, per giustificati motivi, alcuni componenti, gli incarichi sopraccitati saranno assunti da altri membri della Commissione.
2. Saranno considerate nulle quelle schede che recheranno segni atti all'identificazione dell'elettore, saranno considerati voti nulli quelli non attribuibili a candidati o espressi con modalità diverse da quelle previste.
3. Lo scrutinio sarà pubblico, eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale, la quale collegialmente si esprimerà in merito.

Art. 25
(Verbale di scrutinio)

1. Al termine dello scrutinio sarà compito del Segretario della Commissione redigere il verbale che dovrà contenere:
 - a) il numero degli elettori aventi diritto;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) i voti validi, i voti nulli, i voti non assegnati e contestati;
 - d) le schede bianche e le schede nulle;
 - e) la graduatoria delle preferenze ottenute dai candidati nelle rispettive liste in ordine decrescente;
 - f) le percentuali delle risultanze.
2. Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale che hanno effettuato lo scrutinio.

Art. 26
(Proclamazione degli eletti)

1. Il Presidente della Commissione Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama gli eletti di ciascuna lista; in caso di parità tra designati, prevarrà il più anziano di età.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale, al fine dell'ulteriore corso, dovrà trasmettere tutta la documentazione inerente le operazioni di voto al Presidente dell'Ente.

Art. 27
(Convocazione degli eletti)

1. Il Presidente dell'Ente dovrà provvedere ad informare coloro che risultano eletti a mezzo lettera, la quale conterrà la convocazione per la seduta di insediamento.

2. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione sarà convocata dal Presidente uscente, tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dall'approvazione del verbale con le risultanze finali, da parte del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. Tale seduta sarà presieduta dal Presidente uscente, sino alla nomina del suo successore.

Art. 28

(Ripartizione componenti del Consiglio di Amministrazione)

1. La Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese è attualmente costituita dalla Sede di Chiavari e da quattro Sezioni decentrate territorialmente nei comuni di Borzonasca, Carasco, Lavagna e Ne. Pertanto la ripartizione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sarà la seguente: cinque consiglieri per la Sede e uno per ogni Sezione, per un totale di nove membri.
2. L'eventuale variazione del numero delle Sezioni comporta la modifica del numero complessivo dei componenti, conservando l'attuale rapporto proporzionale fra la Sede e le Sezioni, aumentando o diminuendo conseguentemente il numero totale dei consiglieri di Amministrazione.

TITOLO VI

SEZIONI E DELEGAZIONI DECENTRATE

Art. 29

(Costituzione delle Sezioni)

1. Le Sezioni decentrate, di cui all'articolo 5 dello Statuto, sono istituite, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualora si costituisca una nuova struttura, oppure quando si presenti la necessità di classificare come Sezione una Delegazione già istituita.
2. A ciascuna Sezione decentrata è attribuito, come previsto dal precedente articolo 28, un componente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà ricoprire almeno la carica di Vicepresidente della Pubblica Assistenza.
3. Il Consigliere di cui al precedente comma 2, può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un collaboratore che lo affianchi nello svolgimento dei propri compiti, che potrà essere invitato alle sedute dello stesso, ma senza diritto di voto.

Art. 30

(Autonomia amministrativa)

1. Alle Sezioni decentrate può essere concessa l'autonomia amministrativa, previa deliberazione assunta dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria. Nella stessa seduta, in caso di approvazione della proposta, l'Assemblea costituisce una Commissione, presieduta dal Presidente dell'Ente e composta da due delegati della Sezione e da altri due membri per un totale di cinque componenti. Tale Commissione dovrà procedere alla definizione dei rapporti economici sulla base dei seguenti criteri:
 - a) non si procederà alla quantificazione della situazione passiva risultante dall'esercizio corrente, che rimane a carico dell'Ente; l'eventuale situazione attiva sarà invece della Sezione;

- b) gli automezzi acquistati nei quattro anni antecedenti la costituzione in Ente autonomo rimangono di proprietà dell'Ente, salvo donazioni a titolo specifico;
- c) gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti per la funzionalità della Sezione restano a carico dell'Ente;
- d) i finanziamenti a specifica destinazione non utilizzati alla data della domanda sono restituiti alla Sezione, su presentazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che riconosce la Sezione decentrata in Ente autonomo;
- e) la costituzione in Ente autonomo ha applicazione a far data dall'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 31
(Costituzione delle Delegazioni)

1. Le Delegazioni decentrate territorialmente, di cui all'articolo 5 dello Statuto, sono istituite, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualora si costituisca una nuova struttura, oppure quando si presenti la necessità di classificare come Delegazione una Sezione già istituita.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un Delegato che rappresenti la Delegazione, il quale sarà permanentemente invitato alle sedute dello stesso.
3. Il Delegato di cui al precedente comma 2, può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un collaboratore che lo affianchi nello svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Art. 32
(Gruppo di Protezione Civile)

1. Il Gruppo di Protezione Civile costituito ai sensi del vigente Statuto, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; lo stesso è parte integrante della Pubblica Assistenza ed è soggetto allo Statuto, al presente Regolamento Generale ed ai Regolamenti di gestione.
2. Il Gruppo ha il compito di effettuare interventi di soccorso in occasione di pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare con Enti ed Istituzioni nelle operazioni di Protezione Civile e svolgere servizi rivolti alla collettività anche in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose e ludico - sportive.
3. Il Gruppo è gestito da un Coordinatore, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 20, comma 2.

Art. 33
(Il Coordinatore)

1. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentita l'Assemblea dei Soci Volontari del Gruppo; può proporre al Consiglio di Amministrazione di essere affiancato da uno o più collaboratori che saranno nominati da quest'ultimo.

2. Il Coordinatore e gli eventuali collaboratori dovranno eseguire gli incarichi loro affidati, seguire le direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato e mantenere il più stretto riserbo sugli atti di ufficio.
3. Il Coordinatore del Gruppo ha il compito di organizzare gli interventi di soccorso ed in particolare:
 - a) la reperibilità diurna, notturna, feriale e festiva dei Soci Volontari;
 - b) la formazione di squadre di rappresentanza;
 - c) la partecipazione ad incontri di carattere tecnico nei quali verranno trattati argomenti attinenti il proprio compito;
 - d) l'emanazione di specifiche circolari per migliorare la qualità degli interventi prestati;
 - e) la sorveglianza del buon andamento dell'attività affinché sia garantita l'efficienza della stessa.
4. La durata del mandato del Coordinatore e degli eventuali collaboratori è pari a quella del Consiglio di Amministrazione; la nomina dovrà avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento dei nuovi componenti dello stesso.

Art. 34
(Decadenza del Coordinatore)

1. Il Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile potrà decadere nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni, eventualmente revocabili entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione all'ufficio Segreteria;
 - b) per revoca, espressa con apposita deliberazione, del Consiglio di Amministrazione;
 - c) per mozione di sfiducia espressa dall'Assemblea dei Soci Volontari.
2. Per essere valida, la mozione di sfiducia deve essere votata da una maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei presenti in Assemblea, e deve essere comunque fatta propria dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto.
3. I collaboratori del Coordinatore del Gruppo potranno decadere nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni, eventualmente revocabili entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione all'ufficio Segreteria;
 - b) per revoca, espressa con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Coordinatore;
 - c) per decadenza, di cui al comma 1, del Coordinatore.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 (Disposizioni finali)

1. Con l'approvazione delle modifiche al presente Regolamento si intendono tacitamente abrogate le norme del precedente testo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo della Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese.

Note

- Il presente Regolamento Generale è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci aderenti, convocata in sessione straordinaria, nella seduta del 18 dicembre 1988 e successivamente modificato con deliberazioni:
 - n. 13/94 del 11 novembre 1994;
 - n. 12/97 del 26 settembre 1997;
 - n. 6/02 del 31 maggio 2002;
 - n. 13/03 del 15 dicembre 2003;
 - n. 80/04 del 16 settembre 2004 del Consiglio di Amministrazione;
 - n. 5/06 del 31 maggio 2006;
 - n. 7/07 del 29 novembre 2007.
- Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci aderenti, convocata in sessione straordinaria, con deliberazione n. 2/10 nella seduta del 27 maggio 2010 ed è stato pubblicato all'Albo dell'Ente in data 9 giugno 2010.
- Il presente Regolamento è entrato in vigore in data 24 giugno 2010.